

Chi doveva pagare e cosa viene chiesto ora

I dettagli della tassa

L'articolo 1, commi da 1042 a 1046-bis della legge 145/2018 imponeva l'ecotassa sugli acquisti, anche in locazione finanziaria, con immatricolazione in Italia, di autovetture nuove (o usate acquistate all'estero) con emissioni di CO₂ in grammi per chilometro superiori a:
- 160 tra il 1° marzo 2019

e il 31 dicembre 2020;
- 190 nel 2021

Contenuto degli accertamenti

Oltre all'imposta dovuta, negli atti di accertamento sono stati applicati gli interessi nella misura del 4% su base annua e la sanzione del 30%. Non si applica la riduzione ad 1/3 della sanzione nel caso di acquiescenza entro 60 giorni dalla ricezione dell'atto.

Ecotassa, accertamenti a chi non ha pagato Possibili ricorsi sull'usato

Acquisti 2019-2021

Si può far valere il principio di non discriminazione sulle auto comprate all'estero

Valentino Tamburro

L'agenzia delle Entrate ha inviato i primi avvisi di accertamento sull'ecotassa, il tributo che è stato in vigore negli anni dal 2019 al 2021, applicato sull'immatricolazione di vetture con "alte" emissioni di CO₂ (si veda la scheda sopra). Gli avvisi riguardano anche auto usate provenienti da altri Stati Ue e possono dare luogo a ricorsi per contestare la violazione del principio di non discriminazione.

Normativa e accertamenti

L'ecotassa riguardava gli autovei-

coli di categoria M1 (sostanzialmente, le autovetture). L'ammontare dovuto, determinato in base alle emissioni di CO₂ in grammi per chilometro risultanti dal punto V.7 della carta di circolazione, variava da 1.100 a 2.500 euro.

Gli accertamenti notificati a fine 2024 riguardano numerosi contribuenti che, tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2019, hanno acquistato e immatricolato in Italia autovetture "inquinanti" senza versare il tributo. In quel periodo nacquero numerose incertezze applicative e solo ora, con i risultati dei primi controlli, si può dedurre quale linea abbia seguito l'agenzia delle Entrate.

I possibili ricorsi

Ai fini di eventuali ricorsi, occorre distinguere due situazioni.

❶ Per chi ha acquistato auto nuove, in Italia o all'estero, i ricorsi possono riguardare eventuali disallineamenti delle banche dati dell'agenzia delle Entrate o, in casi particolari,

potrebbero fondarsi sulla dimostrazione che il contratto di acquisto del mezzo sia stato concluso prima del 1° marzo 2019.

❷ Gli acquirenti di auto usate provenienti da Paesi Ue o da Stati ai quali si applica il principio di non discriminazione (come nel caso di San Marino) possono invece impugnare (entro 60 giorni dalla notifica) gli atti impositivi per eccepire il contrasto della normativa italiana con l'articolo 110 del Tfeue (Trattato di funzionamento della Ue).

I veicoli esteri

Il fatto che il tributo sia dovuto anche da chi abbia immatricolato in Italia un veicolo M1 usato già immatricolato in un altro Stato è un'importante criticità per la legittimità del tributo. Infatti, non è stata prevista un'analogia imposta per le auto usate acquistate o già in circolazione nel territorio italiano. Ciò è un'evidente violazione del principio di non discriminazione.

La Corte di giustizia Ue, nella sentenza sulla causa 402/09, ha esaminato il caso di un tributo analogo introdotto in passato in Romania, dichiarandolo in contrasto con l'articolo 110 del Tfeue. Gli Stati membri devono infatti strutturare le imposte sui veicoli in modo da non incentivare la vendita di veicoli usati nazionali a scapito dell'importazione di veicoli simili. La Corte ha stabilito che, per rispettare il principio «chi inquina paga» senza violare il principio di non discriminazione, l'ecotassa dovrebbe essere applicata anche ai veicoli già in circolazione al momento dell'introduzione del tributo.

Infine, considerato che il mercato europeo è unico, appare evidente che la giustificazione fornita nella risposta a interpello n. 166 del 2021 (secondo cui attraverso l'ecotassa il legislatore mirava a disincentivare l'ingresso di ulteriori veicoli inquinanti sul territorio italiano) non sia in linea con la giurisprudenza unionale.